

glud.: Tedesco

VERBALE D'UDIENZA DEL COLLEGIO

Reel

Il giorno _____ dell'anno 15-6-2011

Innanzi al Collegio della 2. sezione Civile, composta dai sigg.:

- dott. Minnosi Clemente _____
 - dott. San Tedesco Giovanni _____ **Presidente**
 - dott. Stabile Ceccarillo Ciro _____ **Giudice ul-estensu**
 - _____ **Giudice**
- con l'assistenza del sottoscritto segretario _____

chiamata la causa N. 16519/11 R.G.

T R A



An Sebino Beresio & An Beresio
An Scavano & Gagliardi

La cont. viene l'An Gagliardi & depone pericolo
e compene alle quali si ripete -
l'An Beresio si ripete ai mo hi ventor def -
Il collegio

in senso

Il fu 2
MAD 10

TRIBUNALE DI NAPOLI
2^a SEZ. CIVILE
Corrisposti diritti mediante
applicazione marche, per
€ 10,62 x 2 per
numero 3 copie ad
uso conf. d'uso trascr.
di N. 8 fasciate
complesive (Legge N. 99/89)
n. 30-06-11
Il Direttore

Il Giud. -
OZ

cron 49



Il Collegio,

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza camerale del 15-06-2011;

letto il reclamo e la memoria di costituzione della parte reclamata;

esaminata la documentazione esibita dalle parti;

udito il relatore;

ritenuto che il primo giudice ha correttamente qualificato, sulla base del ricorso introduttivo della presente procedura, l'azione di merito che la parte ricorrente intende intraprendere (azione revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. e art. 2901 cc);

rilevato come la originaria parte ricorrente, ai fini del richiesto provvedimento di sequestro conservativo, ha dedotto la sussistenza di un proprio diritto di credito (da far valere nel successivo giudizio di merito unitamente alla declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita in oggetto) relativo al controvalore del bene oggetto dell'atto revocando attesa l'impossibilità di procedere a qualsiasi atto di esecuzione sul bene che successivamente è stato dalla prima acquirente (la resistente [redacted] trasferito a terzi estranei alla presente procedura;

rilevato che il primo giudice - nel motivare il rigetto del richiesto provvedimento cautelare - ha dubitato della pur astratta ricorrenza di un debito pecuniario in capo alla [redacted] nei confronti della Curatela ricorrente per il caso di irrecuperabilità del bene oggetto dell'azione revocatoria ordinaria atteso che l'azione revocatoria ordinaria (a differenza della revocatoria fallimentare) non avrebbe alcun effetto recuperatorio del bene con la conseguenza che nel caso di revocatoria ordinaria (a differenza che nella revocatoria fallimentare) il diritto alla inefficacia dell'atto non potrebbe in alcun modo trasferirsi sull'equivalente pecuniario dell'alienazione successiva;

ritenuto che le argomentazioni svolte dal primo giudice sul punto non appaiono condivisibili atteso che sembra del tutto ininfluyente, ai fini richiesti dalla originaria parte ricorrente, qualsiasi distinzione tra revocatoria ordinaria e revocatoria fallimentare;

ritenuto, in particolare, che anche in tema di revocatoria ordinaria il terzo acquirente è responsabile della garanzia patrimoniale sottratta ed ha l'obbligo di reintegrarla, restituendo alla garanzia dei creditori la cosa acquistata o, nel caso in cui come nel

caso di specie ciò non sia possibile (per intervenuto trasferimento a terzo soggetto subacquirente che deve presumersi in buona fede), il suo valore attuale (cfr. Cass. Sez. Unite n. 1169/1973);

rilevato, in altre parole, che con riguardo agli effetti dell'azione revocatoria ordinaria l'inefficacia dell'atto stipulato, in frode ai creditori, tra debitore e primo acquirente, mentre estende i suoi effetti al subacquirente che ha acquistato a titolo gratuito, non pregiudica il diritto del subacquirente che, in buona fede, ha acquistato, come nel caso di specie, a titolo oneroso con la conseguenza che in tal caso resta salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che egli ha ricevuto dal subacquirente, atteso che il creditore non può - senza venir meno la stessa funzione dell'azione revocatoria - essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'art. 2740 cc, escludendosi anche il suo diritto verso il primo acquirente alla restituzione del corrispettivo da questo ricevuto dal subacquirente (cfr. Cass. n. 1941/1993);

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano sia il requisito del fumus boni iuris che quello del periculum in mora per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare di sequestro conservativo;

ritenuto, con riferimento al fumus, che tale requisito vada correlato all'eventuale fondatezza dell'azione revocatoria ordinaria che la Curatela reclamante intende esercitare nell'instaurando giudizio di merito da cui discende il diritto di credito verso il primo acquirente del bene (la resistente [redacted] avente ad oggetto il valore del cespite successivamente trasferito o, quanto meno, il prezzo ricevuto in sostituzione della garanzia patrimoniale offerta dal medesimo bene, garanzia venuta meno per fatto della stessa [redacted] che ha trasferito l'immobile a terzi;

ritenuto che, alla stregua della cognizione sommaria connaturata alla presente procedura cautelare, sussistono concreti elementi per ritenere fondata l'azione revocatoria ordinaria;

ritenuto, in particolare, che l'eventus damni può ritenersi allo stato degli atti integrato dalla stessa situazione debitoria dell'alienante debitore [redacted] (poi dichiarato fallito) e dalla insussistenza di beni costituenti idonea garanzia patrimoniale delle stessa situazione debitoria;

OR

ritenuto; ancora, che può presumersi la scienza danni in considerazione del rapporto di convivenza affettiva intercorrente tra il [redacted] e la [redacted] (emergente dalla documentazione esibita) i quali, per altro, proprio per tale rapporto deve ritenersi abbiano acquistato in comune l'immobile oggetto dell'azione revocatoria poi trasferito per la metà di sua spettanza dal [redacted] alla [redacted].

ritenuto, in ordine al periculum in mora per la richiesta misura cautelare che esso appare evidente - allo stato degli atti - sia in considerazione della complessiva situazione patrimoniale della [redacted] che in considerazione della circostanza che la [redacted] ha trasferito a terzi l'intero bene in oggetto (e cioè sia la quota del 50% acquistata dal [redacted] che l'altra quota del 50% già di sua proprietà) pochi mesi dopo l'atto di compravendita oggetto della instauranda azione revocatoria ordinaria (cfr. documentazione esibita);

ritenuto che il richiesto sequestro conservativo - tenuto conto del prezzo ricavato dalla [redacted] per la vendita dell'immobile al terzo e del presumibile valore di mercato dello stesso - può essere autorizzato nei limiti di Euro 230.000,00 in luogo della somma richiesta in ricorso di Euro 260.000,00;

ritenuto che il provvedimento emesso dal primo giudice debba essere riformato anche con riferimento alla disciplina delle spese della procedura che - trattandosi di misura cautelare non anticipatoria e di accoglimento dell'originario ricorso - va riservata all'esito dell'instaurando giudizio di merito;

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice Designato della II sezione civile di questo Tribunale, il Tribunale autorizza in favore della originaria parte ricorrente il sequestro conservativo dei beni pignorabili di [redacted] fino alla concorrenza dell'importo di Euro 230.000,00 e riserva al giudizio di merito la disciplina delle spese del doppio grado della presente procedura cautelare.

Napoli li 15 giugno 2011

Il Presidente
dott. Clemente Minisci

Il Giudice relatore - estensore
dott. Giovanni Tedesco

TRIBUNALE NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATI IN CANCELLERIA
OGGI 28 GIU. 2011
IL CANCELLIERE

28 GIU. 2011